

PANDEMIA DA COVID-19

Aperti i confini e confinati gli italiani

di Pier Luigi Ciolli

Firenze, 17 maggio 2021 - Le limitazioni per viaggiare in Italia a causa della pandemia da Covid-19 sono in continua e improvvisa mutazione e hanno superato i 2.500 atti dal gennaio 2020 a oggi.


Una valanga di pagine, di interviste, dichiarazioni, smentite, contraddizioni e oltre 120.000 morti che hanno stravolto i cittadini e l'economia nazionale senza che nessuno sia stato arrestato con l'accusa di **pandemia colposa e omicidio colposo plurimo** a seguito della denuncia presentata a diverse Procure della Repubblica dall'avvocato Carlo Taormina.

Oggi, nonostante gli oltre 3.000 morti al mese **il Governo apre i confini** a chi dimostra di aver effettuato un tampone. **Incredibile**, in Italia sparisce ogni mese una città di oltre 3.000 abitanti, situazione che non è avvenuta nemmeno durante la Seconda guerra

mondiale; il risultato dei tamponi non è certo, dopo aver effettuato un tampone una persona può subito contrarre il Covid-19 e trasmetterlo ma il Governo Draghi apre i confini.

Il Governo Draghi apre i confini ma prosegue a vietare la circolazione interna dei veicoli, **non volendo prendere atto che lo spostamento e la permanenza di persone conviventi all'interno di un veicolo di trasporto privato NON influisce sul rischio di contagio**. Inutili sono state le istanze inviate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a tutti i parlamentari, al Governo Conte 1 e 2 nonché al Governo Draghi ma, insisteremo.

Quanto sopra accade nel nostro Paese mentre, per chi desidera recarsi all'estero, trova le misure in vigore aprendo <https://infocovid.viaggiasesicuri.it/>.



COORDINAMENTO CAMPERISTI

Associazione Nazionale portatrice di un interesse collettivo

50125 Firenze via di San Niccolò 21

055 2469343 · 328 8169174

www.coordinamentocamperisti.it · www.incamper.org

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
ancc@pec.coordinentocamperisti.it
info@coordinentocamperisti.it
www.coordinentocamperisti.it
055 2469343 - 328 8169174
codice fiscale 92097020348
www.incamper.org

Firenze, 18 maggio 2021

LETTERA APERTA A TUTTI GLI EUROPARLAMENTARI ITALIANI

Oggetto: **abrogazione delle norme in materia di certificazioni verdi COVID-19.**

Scrivo la presente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via di San Niccolò 21, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan per esporre e richiedere quanto segue.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 2, co. 1 D.L. 52/2021 *“Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonchè per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9”*;
- l'art. 9, co. 1 D.L. 52/2021 definisce le certificazioni verdi come *“certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2”*;
- in base alla stessa norma, le certificazioni verdi saranno rilasciate in formato cartaceo o digitale dalle strutture sanitarie ovvero dall'esercente la professione sanitaria, dai medici di medicina generale, dai pediatri e dalle farmacie;
- l'art. 9, co. 1 lett. e) prevede una piattaforma nazionale quale sistema informativo nazionale specificamente destinato al rilascio, alla verifica e all'accettazione di certificazioni COVID-19;

AL GOVERNO PER ABROGARE LE NORME

ISTANZA 18/05/2021

pag. 2 di 2

Considerato che

- il turismo itinerante in autocaravan ha sempre rappresentato una risorsa economica importante per il nostro Paese e lo è ancora di più in questo particolare momento storico perché molte famiglie sceglieranno, se possibile, di trascorrere le proprie vacanze in questo modo limitando il più possibile i contatti e contribuendo in tal modo al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso;
- l'obbligo delle certificazioni verdi per spostarsi in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o rossa non incoraggerà il turismo né porterà beneficio in termini di contrasto all'epidemia;
- le vaccinazioni in atto non garantiscono l'immunità dal virus e nonostante ciò un soggetto vaccinato potrà ottenere la certificazione verde;
- il test antigenico rapido non è attendibile al 100% e nonostante ciò consentirà di ottenere la certificazione verde;
- il soggetto che si è sottoposto al test molecolare o antigenico rapido con esito negativo potrebbe contrarre il virus entro le 48 ore successive e nonostante ciò potrà disporre della certificazione verde;
- il sistema delle certificazioni verdi aggraverà il sistema sanitario già compromesso a livello organizzativo a causa dei ricoveri e della disastrosa campagna vaccinale;
- le certificazioni verdi comporteranno una spesa pubblica a partire dalla creazione di un'apposita piattaforma informativa sino ai costi per il rilascio del documento e tutto ciò senza alcuna garanzia che il soggetto munito di certificazione verde sia sano.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede agli europarlamentari di intervenire affinché siano abrogati l'art. 2 e l'art. 9 D.L. 52/2021 nelle parti in cui si prevedono le certificazioni verdi, eliminando l'obbligo di munirsi di tale documento per spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in area arancione o rossa.

A leggervi e con l'occasione si porgono distinti saluti.
Isabella Cocolo, *Presidente*

ANALOGA ISTANZA INVIATA IN PARI DATA A TUTTI I PARLAMENTARI ITALIANI

CERTIFICAZIONI VERDI: ISTANZA INVIATA

ISTANZA 29/04/2021
pag. 1 di 2

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
 ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
 info@coordinamentocamperisti.it
 www.coordinamentocamperisti.it
 055 2469343 - 328 8169174
 codice fiscale 92097020348
 www.incamper.org

Firenze, 29 aprile 2021

P.e.c. Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

Consiglio dei Ministri
uscm@palazzochigi.it

Procura generale della Corte dei Conti
urp@corteconticert.it

Oggetto: abrogazione delle norme in materia di certificazioni verdi COVID-19.

Scrivo la presente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via di San Niccolò 21, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan per esporre e richiedere quanto segue.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 2, co. 1 D.L. 52/2021 "Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonchè per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9";
- l'art. 9, co. 1 D.L. 52/2021 definisce le certificazioni verdi come "certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2";
- in base alla stessa norma, le certificazioni verdi saranno rilasciate in formato cartaceo o digitale dalle strutture sanitarie ovvero dall'esercente la professione sanitaria, dai medici di medicina generale, dai pediatri e dalle farmacie;
- l'art. 9, co. 1 lett. e) prevede una piattaforma nazionale quale sistema informativo nazionale specificamente destinato al rilascio, alla verifica e all'accettazione di certificazioni COVID-19;

AL GOVERNO PER ABROGARE LE NORME

ISTANZA 29/04/2021
pag. 2 di 2

Considerato che

- il turismo itinerante in autocaravan ha sempre rappresentato una risorsa economica importante per il nostro Paese e lo è ancora di più in questo particolare momento storico perché molte famiglie sceglieranno, se possibile, di trascorrere le proprie vacanze in questo modo limitando il più possibile i contatti e contribuendo in tal modo al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso;
- l'obbligo delle certificazioni verdi per spostarsi in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o rossa non incoraggerà il turismo né porterà beneficio in termini di contrasto all'epidemia;
- le vaccinazioni in atto non garantiscono l'immunità dal virus e nonostante ciò un soggetto vaccinato potrà ottenere la certificazione verde;
- il test antigenico rapido non è attendibile al 100% e nonostante ciò consentirà di ottenere la certificazione verde;
- il soggetto che si è sottoposto al test molecolare o antigenico rapido con esito negativo potrebbe contrarre il virus entro le 48 ore successive e nonostante ciò potrà disporre della certificazione verde;
- il sistema delle certificazioni verdi aggraverà il sistema sanitario già compromesso a livello organizzativo a causa dei ricoveri e della disastrosa campagna vaccinale (tra i numerosi casi riportiamo la notizia del 26 aprile scorso riguardante la campagna vaccinale nella città di Chieti <https://www.rete8.it/cronaca/344332covid-chieti-lunghe-attese-per-i-vaccini-per-la-asl-e-colpa-della-piattaforma>);
- le certificazioni verdi comporteranno una spesa pubblica a partire dalla creazione di un'apposita piattaforma informativa sino ai costi per il rilascio del documento e tutto ciò senza alcuna garanzia che il soggetto munito di certificazione verde sia sano.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al Governo di provvedere all'abrogazione dell'art. 2 e dell'art. 9 D.L. 52/2012 nelle parti in cui si prevedono le certificazioni verdi, eliminando l'obbligo di munirsi di tale documento per spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in area arancione o rossa.

La presente è inviata anche alla Procura Generale della Corte dei Conti tenuto conto che il sistema delle certificazioni verdi comporterà una spesa pubblica senza sufficienti garanzie circa il contenimento della diffusione dell'epidemia in corso.

Distinti saluti

Isabella Cocolo, Presidente A.N.C.C.

Firmato digitalmente da: COCOLO ISABELLA
Data: 29/04/2021 10:31:36

ISTANZA INVIATA AL GOVERNO PER

ISTANZA 27/04/2021
pag. 1 di 3

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
ance@pec.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it
www.coordinamentocamperisti.it
055 2469343 - 328 8169174
codice fiscale 92097020348
www.incamper.org

Firenze, 27 aprile 2021

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

presidente@pec.governo.it

Al Consiglio dei Ministri

uscsm@palazzochigi.it

Oggetto: richiesta urgente di chiarimenti per la corretta interpretazione e applicazione del D.L. 52/2021, del D.L. 44/2021 e del D.P.C.M. 2.3.2021.

Scrivo la presente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via di San Niccolò 21, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari e utenti di autocaravan chiedendo alle SS.VV. di chiarire **se, dal 27 aprile al 31 luglio 2021, all'interno della zona gialla, è consentito permanere oltre le ore 22.00 a bordo dell'autocaravan in sosta su area pubblica (senza effettuare alcun spostamento e senza allontanamento dal veicolo).**

Quanto sopra è urgente per evitare alcune interpretazioni degli organi accertatori con emissione di verbali di violazione che scatenerebbero il risentimento dei cittadini che hanno seguito errate comunicazioni mediatiche.

Tale richiesta si rende necessaria,

premesse che

A) ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52:

- salvo quanto diversamente disposto dal D.L. 52/2021, dal 1° maggio al 31 luglio 2021 si applica il D.P.C.M. 2 marzo 2021;
- dal 26 aprile 2021 è consentito lo spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni che si collocano in zone bianche e gialle;
- dal 1° maggio al 31 luglio 2021 le Regioni possono disporre l'applicazione di misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'art. 1, co. 2, D.L. 19/2020 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, co. 1:
 - a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
 - b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
- gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9;
- dal 26 aprile al 15 giugno 2021 nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 2 D.L. 19/2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni

REGOLAMENTARE GLI SPOSTAMENTI

ISTANZA 27/04/2021

pag. 2 di 3

sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi;

B) ai sensi del D.L. 1° aprile 2021, n. 44:

- dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021;
- dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'art. 1, co. 2, D.L. 19/2020 fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, co. 1:
 - a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
 - b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
- al 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

C) ai sensi del D.P.C.M. 2 marzo 2021:

- sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- nella zona gialla, dalle 22:00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- nella zona arancione è vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- nella zona arancione sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

- nella zona rossa è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

considerato che:

- lo spostamento e la permanenza di persone conviventi all'interno di un mezzo di trasporto privato NON influisce sul rischio di contagio;
- le autocaravan – definite dall'art. 54 lett. m) del c.d.s. quali veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente – consentono a un nucleo familiare convivente di essere autonomo per un certo tempo senza necessità di recarsi in strutture ricettive e senza necessità di fruire di alcun servizio esterno al veicolo;
- circolare in autocaravan NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica come confermato dal Ministero dei Trasporti con direttiva prot. n. 31543/2007 ove si legge *"...le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica"* e ripetutamente ribadito dal medesimo dicastero.

Si resta in attesa di un urgente e cortese riscontro in merito al fine di fornire una corretta informazione alle oltre 200.000 famiglie che praticano il turismo in autocaravan.

Distinti saluti.

La Presidente
Isabella Cocolo

Firmato digitalmente da: COCOLO ISABELLA

Data: 27/04/2021 20:01:14



È compito di tutti i proprietari di autocaravan ricordare al Governo, ai parlamentari e agli organi di informazione che durante la pandemia da Covid-19 circolare e sostare con l'autocaravan NON contribuisce alla diffusione del virus perché:

1. è un turismo sostenibile che contribuisce allo sviluppo socioeconomico locale grazie agli acquisti fatti e che, dopo aver sostato, riparte lasciando intatto il territorio. Infatti, la Comunità Europea ha espressamente riconosciuto il turismo in autocaravan come turismo sostenibile approvando nel 2005 la Relazione Luis Queirò che all'articolo 11e sanciva *"Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e le autocaravan in tutta la Comunità"*;
2. la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo come recita l'articolo 185 del Codice della Strada;
3. **l'autocaravan NON rappresenta una turbativa all'ordine** e sicurezza pubblica essendo inverosimile che il transito, la fermata o la sosta di tale autoveicolo rechi pregiudizio a quel complesso di beni giuridici fondamentali e interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza. Ciò detto, è doveroso riconoscere agli individui di vivere tranquillamente nella comunità e di agire in essa per manifestare la propria individualità e soddisfare i propri interessi;
4. **l'autocaravan NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica** poiché, al contrario degli altri veicoli, è autonoma, essendo dotata di impianti interni che raccolgono i residui organici e le acque chiare e luride. Infatti, nell'allestimento interno c'è la cucina, il bagno e i letti che consentono una vera autonomia al pari di un'abitazione civile. Essendo presenti su tutto il territorio italiano gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan, un sindaco non può obbligare le autocaravan a sostare e/o soggiornare in parcheggi attrezzati, aree attrezzate e campeggi a pagamento;
5. **l'autocaravan NON è fonte di inquinamento e/o degrado del decoro dell'ambiente** poiché riparte, dopo aver sostato, lasciando integro il territorio;
6. **la sosta delle autocaravan NON costituisce e NON va confusa con il campeggio** in quanto la prima è componente statica della circolazione stradale mentre il secondo è fenomeno che non attiene alla circolazione;
7. **l'autocaravan NON costituisce un pericolo per la sicurezza urbana** poiché il transito, la sosta o la fermata di tale autoveicolo non rappresenta un fenomeno criminoso, o di illegalità o di abusivismo. Al contrario, viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza. La famiglia in autocaravan viaggia con un veicolo facilmente identificabile e riconoscibile, contribuendo anche al controllo del territorio perché in grado di rilevare e segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine eventuali azioni criminose in atto nei luoghi in cui sosta.

È altrettanto importante far presente al Governo, ai parlamentari, ai presidenti di regione e ai sindaci che, se costretti a emanare restrizioni alla circolazione per contenere la pandemia, consentano la libera circolazione stradale a chi si reca presso la seconda abitazione perché, nello spostarsi a bordo di un veicolo dalla propria residenza alla seconda casa, non si attivano contatti significativi mentre, al contrario, fruire di tale seconda opportunità permette significativamente di evitare gli accumuli di stress che, oltretutto, portano ad ammalarsi.

ISTANZA INVIATA AL GOVERNO PER

ISTANZA 29/04/2021
pag. 1 di 2

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
ancc@pec.coordinationcamperisti.it
info@coordinationcamperisti.it
www.coordinationcamperisti.it
055 2469343 - 328 8169174
codice fiscale 92097020348
www.incamper.org

Firenze, 29 aprile 2021

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

presidente@pec.governo.it

Al Consiglio dei Ministri

uscm@palazzochigi.it

Oggetto: richiesta di chiarimenti sugli spostamenti.

Scrivo in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede a Firenze in via di San Niccolò n. 21, quale associazione rappresentativa degli interessi degli utenti in autocaravan per chiedere alle SS.VV. di chiarire, ai fini e per gli effetti del DPCM 2 marzo 2021 e del D.L. 52/2021:

- 1) se è considerato "spostamento" il trattenersi all'interno di un veicolo privato collocato in sosta su area pubblica senza aprire porte o finestre e senza allontanarsi o discendere dal veicolo;**
- 2) se, nell'arco temporale fra le 22.00 e le 5.00, fuori dei casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, sia consentito il rientro alla residenza, domicilio o abitazione;**
- 3) se, nell'arco temporale fra le 22.00 e le 5.00, fuori dei casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, sia consentito lo spostamento ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19.**

La presente istanza trae origine dalla formulazione delle disposizioni contenute nel DPCM 2 marzo 2021 e nel D.L. 52/2021 e da alcune interpretazioni di taluni organi accertatori che hanno invitato utenti in autocaravan che si trovavano in sosta all'interno del veicolo a recarsi presso strutture ricettive ovvero a fare rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00 sotto pena di sanzione.

I chiarimenti richiesti si rendono necessari per evitare interpretazioni non conformi alle disposizioni vigenti nonché per evitare che i cittadini incorrano in sanzioni poiché indotti da errate comunicazioni mediatiche.

Con particolare riguardo alle autocaravan si ricorda che:

- l'autocaravan è un veicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente (art. 54, lett. m) del c.d.s.) e pertanto consente a un nucleo familiare convivente di essere autonomo per alcuni giorni senza necessità di recarsi in strutture ricettive e senza necessità di fruire di alcun servizio esterno al veicolo;

REGOLAMENTARE GLI SPOSTAMENTI

ISTANZA 29/04/2021
pag. 2 di 2

- la permanenza all'interno dell'autocaravan NON influisce sul rischio di contagio;
- il Ministero dei Trasporti con direttiva prot. n. 31543/2007 ha chiarito che le autocaravan, per il loro allestimento *“sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica”*.

Si resta in attesa di un urgente e cortese riscontro in merito al fine di fornire massima diffusione e garantire una corretta informazione alle oltre 200.000 famiglie che praticano il turismo in autocaravan.

Distinti saluti.

La Presidente
Isabella Cocolo

Firmato digitalmente da: COCOLO ISABELLA
Data: 29/04/2021 08:02:16

Ma la notte? NO???



Si sono dimenticati che la Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo, il 12 settembre 2005, approvò l'articolo 11e della relazione Luis Queirò che così recita:

“Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti.”

ISTANZA INVIATA AL GOVERNO PER

ISTANZA 21/01/2021
pag. 1 di 2

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
anc@pec.coordnamentocamperisti.it
info@coordnamentocamperisti.it
www.coordnamentocamperisti.it
055 2469343 - 328 8169174
codice fiscale 92097020348
www.incamper.org

Firenze, 21 gennaio 2021

P.e.c.

Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

Consiglio dei Ministri
uscm@palazzochigi.it

Oggetto: richiesta di chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione del D.L. n. 2/2021 e del D.P.C.M. 14.1.2021.

Scrivo la presente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via di San Niccolò 21, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan per esporre e richiedere quanto segue.

Premesso che

- il D.L. 2/2021 e il D.P.C.M. 14.1.2021 hanno previsto nuove misure restrittive per il contenimento del contagio da covid-19;
- sono sempre vietati, a prescindere dalla gravità del rischio, gli spostamenti verso una regione o provincia autonoma diversa dalla propria, a eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità e di quelli consentiti, con ulteriori specifiche limitazioni, a chi vive nei comuni fino a 5.000 abitanti;
- nelle aree qualificate rosse, sono consentiti esclusivamente spostamenti all'interno del proprio comune e solo per motivi di lavoro, salute o necessità;

considerato che

- non influisce sul rischio di contagio lo spostamento di persone conviventi con mezzi di trasporto propri anche se diretti verso comuni, regioni o province autonome diverse da quelle di residenza, domicilio o abitazione;
- le autocaravan consentono a un nucleo familiare di essere autonomo per un certo tempo senza necessità di alcun servizio. Circolare in

REGOLAMENTARE GLI SPOSTAMENTI

ISTANZA 21/01/2021

pag. 2 di 2

autocaravan nel rispetto del codice della strada NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica come confermato anche dal Ministero dei Trasporti con direttiva prot. n. 31543/2007 nella quale si legge *"...le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica"*;

- influisce sul rischio di contagio la permanenza all'interno di locali chiusi aperti al pubblico e areati con sistemi di riciclo forzato dell'aria, l'assembramento di persone anche all'aperto, il mancato utilizzo di idonee misure di protezione delle vie respiratorie, il mancato rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.

Tanto premesso, si chiede di chiarire che le misure di contenimento del rischio di contagio da covid-19 attualmente in vigore per effetto dei provvedimenti in oggetto consentono:

1. di spostarsi con un proprio mezzo di trasporto anche verso comuni, regioni e province autonome diverse da quelle di residenza, abitazione o domicilio per raggiungere seconde case di proprietà o in uso, strutture ricettive, terreni di proprietà o in uso per attività agricole e di allevamento, località dove praticare attività ludiche;
2. di spostarsi con un proprio mezzo di trasporto anche verso comuni, regioni e province autonome diverse da quelle di residenza, abitazione o domicilio per raggiungere rimessaggi di autocaravan, imbarcazioni e velivoli per verificarne lo stato e farne uso nel rispetto delle ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio da covid-19;
3. circolare in autocaravan anche verso comuni, regioni e province autonome diverse da quelle di residenza, abitazione o domicilio al fine di praticare attività turistica nel rispetto delle ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio da covid-19.

Distinti saluti.

La Presidente
Isabella Cocolo